



EQUITALIA

Due giorni in più per le nuove rate

Giovanni Parente ▶ pagina 41

Riscossione. Entro il 23 novembre le istanze di riammissione per chi è decaduto negli ultimi due anni

Equitalia, rate-bis fino a lunedì

Già accolto l'88,2% delle richieste presentate per un valore di 426 milioni

16.474

Le riammissioni

Le istanze già riammesse alle rate su 18.688 istanze presentate

Giovanni Parente

ROMA

■ La richiesta di riammissione alle rate di Equitalia potrà essere presentata fino a lunedì 23 novembre. Due giorni in più rispetto alla scadenza del 21 novembre, che cade di sabato. La precisazione è arrivata ieri dal concessionario pubblico della riscossione (guidato dall'Ad Ernesto Maria Ruffini) nell'ottica di venire incontro a chi intende presentare l'istanza fino all'ultimo giorno utile. Allo stato attuale sono 18.688 le domande presentate: l'88,2% (ossia 16.474) è stato accolto per un importo pari a 426 milioni e 134 mila euro.

Da Equitalia fanno sapere che stanno fornendo «la massima assistenza ai contribuenti, sia riguardo alle informazioni in merito al provvedimento sia nella gestione delle richieste». Bisogna ricordare che la nuova fine-

stra per essere ammessi alla rateazione è stata garantita dal decreto legislativo 159/2015, il decreto attuativo della delega fiscale sulla riscossione. In particolare, la finestra è riservata a chi è decaduto da un piano di rateazione con Equitalia tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 (giorno precedente all'entrata in vigore del decreto legislativo). La richiesta può essere presentata direttamente agli sportelli del concessionario pubblico o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (il modello è disponibile sia nell'«Area cittadini» sia nell'«Area imprese» del sito www.gruppoequitalia.it).

Così come nelle ultime «edizioni» della riammissione alla rateazione, sono previste condizioni più restrittive rispetto a un primo accesso:

● la durata massima non può superare le 72 mensilità (sei anni) e, di conseguenza, anche nelle circostanze di comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica ed estranea alla propria responsabilità, non sarà mai concessa al soggetto riammesso al beneficio la possibilità di accedere a un

piano di rateazione straordinario fino a dieci anni;

● il nuovo piano concesso non è prorogabile;

● il contribuente decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Oltre alla riammissione per i decaduti, il decreto 159/2015 ha previsto anche altre misure per le rateazioni. In particolare, per i piani concessi dal 22 ottobre scorso è più facile perdere il beneficio (basta saltare 5 rate e non più otto anche non consecutive) ma allo stesso tempo c'è un meccanismo permanente di rientro perché si possono riprendere i pagamenti versando le rate scadute e chiedendo un nuovo piano di dilazione.

Altro aspetto da tenere in considerazione è l'effetto di un accoglimento di **sospensiva giudiziale o amministrativa**: in questa ipotesi il diretto interessato può interrompere i pagamenti delle rate in relazione ai tributi «toccati» dal provvedimento e per tutta la sua durata. Allo scadere della sospensione si può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





L'identikit

- 1 LA PLATEA**

Il decreto legislativo 159/2015, entrato in vigore il 22 ottobre scorso, consente ai contribuenti decaduti dalle rateizzazioni con **Equitalia** tra il 22 ottobre 2013 e il 21 ottobre 2015 di essere riammessi a un piano di dilazione
- 2 LE CONDIZIONI**

I soggetti interessati possano chiedere nuovamente una dilazione delle somme non versate fino a un massimo di 72 rate mensili. Il nuovo piano concesso non è prorogabile e si decade in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive
- 3 LA SCADENZA**

Per agevolare chi vuole presentare la domanda nell'ultimo giorno utile, **Equitalia** ha reso noto ieri che la scadenza del 21 novembre (che cade di sabato) slitterà al 23 novembre, primo giorno lavorativo successivo
- 4 I NUOVI PIANI**

Per i nuovi piani concessi a partire dal 22 ottobre 2015, la rateizzazione decade con il mancato pagamento non più di otto ma di cinque rate anche non consecutive. Tuttavia il contribuente potrà regolarizzare comunque la sua posizione: pagando le rate che risultano scadute e chiedendo un nuovo piano di dilazione potrà riprendere nuovamente i pagamenti
- 5 LA SOSPENSIONE**

Il contribuente che ha ottenuto una sospensione giudiziale o amministrativa può interrompere i pagamenti delle rate, limitatamente ai tributi interessati, per tutta la durata del provvedimento. Allo scadere della sospensione può chiedere di rateizzare il debito residuo fino a un massimo di 72 rate